

Proposta di legge
Legge di stabilità per l'anno 2017

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 70/1988

Art. 2 - Caccia. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

Art. 3 - Revisori dei conti della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012

Art. 4 - Continuità territoriale con l'Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012

Art. 5 - Gestione della laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012

Art. 6 - Interventi sul sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

Art. 7 - Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

Art. 8 - Gestione del demanio idrico relativo all'invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2014

Art. 9 - Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2014

Art. 10 - Invaso di Bilancino. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2014

Art. 11 - Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

Art. 12 - Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

Art. 13 - Disposizioni per la gestione transitoria dei beni immobili e dei connessi rapporti oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

Art. 14 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015

Art. 15 - Orti urbani. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015

Art. 16 - Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015

Art. 17 - Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015

Art. 18 - Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

Art. 19 - Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 82/2015

Art. 20 - Interventi per la piantumazione della piana fiorentina. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 82/2015

Art. 21 - Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 82/2015

Art. 22 - Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche all'articolo 26 novies della l.r. 82/2015

Art. 23 - Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa. Modifiche all'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015

Art. 24 - Mercato del lavoro. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 82/2015

Art. 25 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 1° settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;
2. Tenuto conto della importanza della messa in sicurezza sismica degli edifici, è necessario finanziare per l'anno 2017 la parte del fondo istituito dall'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica;
3. L'invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso;
4. È necessario prevedere un concorso della Regione alle spese di investimento dell'invaso, per garantire il corretto grado di manutenzione delle strutture;
5. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno e agli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi;
6. Nel corso del 2016 è stato definito il modello di orto urbano ed avviata la sperimentazione. Risulta necessario spostare una parte di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017;
7. È opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l'anno 2017 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;
8. A seguito dell'Accordo di programma inerente la piantumazione della piana fiorentina di cui alla del. g.r. 319/2016 si prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate nell'esercizio 2016;
9. È necessario rimodulare le risorse previste per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”;
10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della

Regione Toscana;

approva la presente legge

Art. 1

Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 70/1988

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali) è abrogato.

Art. 2

Caccia. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") le parole "e 2018" sono sostituite dalle parole "e di euro 205.200,00 per l'anno 2018" e dopo le parole "2016-2018" sono aggiunte le seguenti: ", annualità 2016 e 2017 e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018".

Art. 3

Revisori dei conti della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

"3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Spetta altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro per l'utilizzo del mezzo proprio."

Art. 4

Continuità territoriale con l'Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituito dal seguente:

"4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 per l'annualità 2015."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

"4 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, relativo all'anno 2016, si fa fronte per euro 277.203,62 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e per euro 72.796,38 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017."

Art. 5

Gestione della laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 77/2012 le parole “e per l'anno 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00,” sono soppresse.

Art. 6

Interventi sul sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole “2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2019”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e euro 13.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.

Art. 7

Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è inserito il seguente:

“9 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 8 e limitatamente all'anno 2017, la Giunta Regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 500.000,00 al fondo di cui al comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a) e b).”.

2. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“9 quater. All'onere di spesa di cui al comma 9 ter si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.”.

Art. 8

Gestione del demanio idrico relativo all'invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2014

1. L'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) è abrogato.

Art. 9

Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2014

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2014 è inserita la seguente:

“g bis) l'obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00.”.

Art. 10
Invaso di Bilancino. Modifiche all' articolo 6 della l.r. 14/2014

1. L'articolo 6 della l.r. 14/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
Norma finanziaria

1. Ai fini del concorso finanziario della Regione alle spese di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g bis), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Art. 11
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole “a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2036”.

Art. 12
Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è abrogato.

Art. 13
Disposizioni per la gestione transitoria dei beni immobili e dei connessi rapporti oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 bis dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole “non oltre il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all'articolo 10, comma 16”.

2. Le modalità di rimborso di cui all'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, come definite alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui

all'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015.

Art. 14

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) dopo le parole "annualità 2016" sono inserite le seguenti: ", e per l'anno 2017 la spesa massima di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017".

Art. 15

Orti urbani. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituito dal seguente:

"5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l'anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018."

2. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

"6. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:

- euro 540.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

"6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione per importi e per anno:

anno 2017

- euro 1.210.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti"

anno 2018

- euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 16

Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2015 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 02 "Segreteria generale", Titolo 1 "Spese

correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.”.

Art. 17

Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:

- a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
- b) fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:

- a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
- b) fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.”.

Art. 18

Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole “a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2036”.

Art. 19

Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 82/2015 le parole “euro 2.200.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.320.000,00”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), pari a euro 420.000,00, di cui euro 300.000,00 per il 2016 e euro 120.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

Art. 20

Interventi per la piantumazione della piana fiorentina. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 82/2015 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00. Per l'importo di euro 38.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e per euro 410.000,00 per l'anno 2017, per euro 350.000,00 per l'anno 2018 e per euro 461.500,00 per l'anno 2019 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019.”.

Art. 21

Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 82/2015 la parola “6.958.382,00” è sostituita dalla seguente: “9.850.000,00”, e la parola “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.891.618,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2019.”.

Art. 22

Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche all'articolo 26 novies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“5 bis. L'intervento di cui al presente articolo è attuato nel rispetto della disciplina dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e in particolare della decisione 2012/21 /UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.”.

Art. 23

Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa. Modifiche all'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“2 bis. La proroga è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).”.

Art. 24

Mercato del lavoro. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 31 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa massima di euro 12.728.194,21, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016-2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017-2019 per gli anni 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:

- anno 2016

euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”

- anno 2017

euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”

- anno 2018

euro 6.565.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 163.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.